



**MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI**
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA



RINNOVO DI CONVENZIONE

Tra

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA
(di seguito e per brevità anche Direzione)

e

FONDAZIONE BENETTON,
Fondazione privata senza scopo di lucro
(di seguito e per brevità anche Fondazione)

VISTA la legge di riforma costituzionale n. 3/2001 che ha novellato il Titolo V della Costituzione, e visti in particolare gli articoli 117 e 118 del nuovo testo, che disciplinano le materie di legislazione esclusiva dello Stato e quelle di legislazione concorrente con le Regioni, riservando allo Stato la potestà legislativa relativamente alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, e sanciscono forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni in materia della tutela dei beni culturali in base alle leggi statali;

VISTO, in particolare, l'art 118 del testo novellato della Costituzione, che recita "*Stato, regioni, Città metropolitane, province e Comuni favoriscono l' autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;*

VISTO l'art. 36 del D.P.R. 805/75 che prevede la possibilità che il Ministero possa stipulare convenzioni con Istituti universitari, con altri Istituti di ricerca, nell'esecuzione di particolari indagini, studi, ricerche e sperimentazioni;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014, circa l'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce la Direzione Generale Educazione e Ricerca, specificandone funzioni e compiti all'art. 13;

VISTO che, ai sensi del citato DPCM del 29 agosto 2014, n. 171, e in particolare dell'art. 13, la Direzione Generale Educazione e Ricerca "*svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero*";

VISTO l'art. 13 comma 2, lettere d) - e) del citato DPCM n.171 del 29/08/2014;

VISTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 lettera h), del citato DPCM, il Direttore generale: promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali;

VISTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 lettera l), del citato DPCM, il Direttore generale: coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;

VISTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 lettera o), del citato DPCM, il Direttore generale: cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

VISTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 lettera r), del citato DPCM, il Direttore generale: collabora con gli Istituti di cultura italiani all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione;

VISTO che, ai sensi del medesimo art. 13 "La Direzione Generale Educazione e Ricerca svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero";

VISTI i DM attuativi successivi al DPCM 171/2014;

VISTO che gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale e gli Organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) all'interno delle proprie autonome attività di manutenzione, restauro e valorizzazione del patrimonio monumentale, possono avvalersi della collaborazione progettuale e di studio ad opera di esterni all'Amministrazione;

VISTO l'art. 27 del D.P.R. 382/80 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

VISTO che la Fondazione è un ente con personalità giuridica privata che non persegue fini di lucro, istituita a Treviso il 13 novembre 1981;

VISTO che la Fondazione è iscritta nel registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Treviso al n.379 a far data dal 14 novembre 2014;

VISTO che lo scopo della Fondazione (ai sensi dell'art.3 dello statuto rep. 80016 racc. 28678 notaio Paolo Talice in Treviso) è quello di promuovere ed attuare iniziative di interesse sociale nei seguenti settori: "promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, librario, archeologico e monumentale di cui al Testo Unico approvato dal D.P.R. 29.10.1999 n. 490, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. n. 1409/1963; valorizzazione della natura, dell'ambiente e del paesaggio; promozione della cultura e dell'arte; studi e ricerca in campo storico, artistico e culturale in genere";

VISTO che dall'anno 2012 la Fondazione ha attivato un progetto, d'intesa con il MiBAC e con il MIUR, denominato "Progetto Articolo 9 della Costituzione";

VISTA la Convenzione rep. 186 del 16 novembre 2017 stipulata tra la Direzione generale e la Fondazione;

VISTO il protocollo di intesa rep. 2365 del 19 febbraio 2015 stipulato tra la Fondazione e il MiBAC nella Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area Archeologica di Roma rinnovato dal Parco di Ostia Antica nel 2018;

VISTO che la Fondazione ha realizzato in collaborazione con Istituti pubblici e privati corsi di aggiornamento e formazione sulla catalogazione della cartografia storica e nell'ambito della gestione degli archivi d'impresa;



CONSIDERATO che la Fondazione ha una specifica attenzione verso la formazione e la promozione culturale nelle scuole e tra i giovani e che in questo ambito è riconosciuta a livello nazionale per le sue iniziative;

CONSIDERATO che parte costitutiva della missione della Fondazione è, da sempre, la diffusione del sapere umanistico e scientifico, in una prospettiva di ricerca originale, formazione e di alta divulgazione;

CONSIDERATO che la Fondazione è interessata a realizzare nuovi progetti nell'ambito della promozione culturale, attivando forme di collaborazione con le istituzioni deputate alla ricerca, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale;

CONSIDERATO che la Direzione ritiene che l'identificazione di finalità di studio e di progettazione, eventualmente condivise, può avvenire anche fra le iniziative promosse dalla Fondazione;

CONSIDERATA l'opportunità d'inquadrare in programmi concordati alcune attività della Fondazione, degli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale e degli Organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC);

CONSIDERATO che l'attività della Fondazione può tradursi nell'attuazione di iniziative, che possono essere individuate di concerto fra la Fondazione stessa e le predette istituzioni del MiBAC, con vantaggi nella prosecuzione delle rispettive attività di ricerca scientifica;

STABILITO che le parti sono libere di coinvolgere - senza oneri - contributi e apporti di tutti gli Istituti di cultura, di formazione e di ricerca europei ed esteri già operanti in Italia, pubblici e privati, oltre a Accademie, Istituti e Fondazioni senza fini di lucro;

STABILITO che le parti si riservano, ove possibile e se viene ritenuto opportuno, la pubblicazione, d'intesa tra loro, dei risultati di ogni attività congiunta svolta sotto il profilo tecnico- scientifico;

tutto ciò premesso

tra il Direttore generale Educazione e ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali e il Presidente della Fondazione Benetton, si conviene quanto segue:

ART. 1 Le premesse nella loro interezza costituiscono parte integrante della presente convenzione finalizzata alla regolamentazione delle attività congiunte.

ART. 2 La presente Convenzione sostituisce la Convenzione rep. 186 del 16 novembre 2017 stipulata tra la Direzione generale e la Fondazione.

ART. 3 Le parti intendono sviluppare la ricerca di attività sinergiche nei diversi ambiti di comune interesse descritti in premessa, tra cui le attività finalizzate alla promozione dello sviluppo alla cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, della manutenzione, della conservazione, del restauro, della valorizzazione e della gestione del patrimonio culturale nonché alla educazione del pubblico e formazione di personale specializzato e qualificato nel settore dei beni culturali. Le attività comuni mirano inoltre, per quanto possibile, a favorire il collegamento tra educazione, ricerca, studio e lavoro nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana, in particolare agli articoli 1 e 9.

ART. 4 Possono essere previste attività di natura complementare a quelle regolamentate dal presente atto, alle condizioni che verranno, di volta in volta, specificate con distinto specifico accordo.

ART. 5 Per lo svolgimento dei progetti concordati a seguito del presente protocollo, gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale e gli Organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) possono ammettere all'interno delle proprie attività personale della Fondazione.

ART. 6 La collaborazione fra il MiBAC e la Fondazione prevede la possibilità di fornire un contributo di attività da parte di tecnici del MiBAC, apporto che dovrà avvenire a titolo gratuito e considerando tale attività come interna a quella propria degli Istituti di appartenenza degli stessi tecnici.

ART. 7 Entro il mese di dicembre di ogni anno la Fondazione potrà portare a conoscenza degli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale e degli Organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), di volta in volta interessati e disposti a collaborare, i programmi dell'anno successivo, per concordare le attività comuni, e organizzare le attività pratiche connesse. Altrettanto può fare il MiBAC.

ART. 8 Una immediata attività in esecuzione della presente Convenzione prevede l'attuazione del programma quinquennale "Cultura per ragazzi", un'agorà virtuale dove far confluire le attività realizzate in attuazione dell'Articolo 9 della Costituzione, dedicate all'educazione alla cultura, al paesaggio, al patrimonio storico artistico e alla promozione scientifica da parte degli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale e degli Organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), oltre che da Istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere. Per la migliore realizzazione di tale iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con il Centro per i Servizi educativi del museo e del territorio del MiBAC, il Ministero metterà a disposizione del referente del programma della Fondazione una postazione nei locali del Centro per i Servizi educativi. Le Parti si impegnano a trasmettere, tramite semplice corrispondenza tra loro, il nome dei rispettivi referenti.

ART. 9 Le parti si fanno carico, in caso di attività pratiche congiunte fuori dalle rispettive sedi istituzionali, per ogni partecipante di propria spettanza, fin dal momento dell'inizio delle attività e per tutta la loro durata, di garantire gli stessi di un'apposita polizza di assicurazione infortuni individuale o cumulativa. In ogni caso ciascuna Parte si impegna a mantenere indenne l'altra da ogni contestazione, azione o pretesa promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo del danno.

ART. 10 Le parti, in ragione dell'attività in argomento, assicurano ogni utile assistenza alla migliore riuscita dell'azione congiunta di ricerca. Potranno al riguardo essere messi a disposizione dell'altra parte, per la predetta attività, dati conoscitivi di proprietà esclusiva. Le Parti al pari si impegnano a non utilizzare tali informazioni se non per finalità esclusivamente congiunte e legate alla azione concertata che potrà avvalersi di ogni informazione e documentazione ritenuta congiuntamente utile alle attività medesime.

ART. 11 La partecipazione alle attività comuni, concordate e programmate dai due enti, avviene a titolo gratuito rispetto all'altra parte che non abbia disposto la partecipazione stessa o assunto obblighi in tal senso.

ART. 12 Alle attività comuni, concordate e programmate dai due enti che sottoscrivono la presente Convenzione e realizzate congiuntamente, possono intervenire soggetti terzi su semplice invito anche di una soltanto delle Parti, previa informazione all'altra Parte e concertando le modalità di coinvolgimento. Preliminarmente e a consuntivo di tali attività esterne verrà rilasciata rispettivamente comunicazione di assenso preventivo e attestazione finale ai sensi della presente Convenzione che verrà espressamente richiamata negli attestati.

ART. 13 La presente Convenzione non comporta vincoli di carattere finanziario tra le parti. Le Parti, in relazione alle specifiche attività e iniziative programmate nell'ambito di tale Convenzione si impegnano a ricercare e individuare singolarmente o in modo congiunto le opportunità di finanziamento proprio o di altre realtà pubbliche o private disponibili, che ne consentano la concreta realizzazione. In nessun caso una delle due Parti potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra Parte nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 14 In caso di risoluzione le attività in corso andranno comunque onorate gli impegni già presi da ognuna delle due parti e le azioni in corso andranno concluse sino ad uno stato di avanzamento connesso al raggiungimento di un lotto funzionale autonomo delle attività.

ART. 15 La presente convenzione ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione. Si intende rinnovabile, ogni cinque anni, per pari durata tramite semplice corrispondenza tra le Parti, se non



intervengono o non sono intervenuti avvisi scritti finalizzati alla risoluzione da ognuna delle due Parti. Proposte di modifiche alla presente Convenzione possono sempre essere avanzate da ognuna delle due parti; in caso di modifica occorre sottoscrivere un nuovo testo completo della Convenzione.

ART. 16 Le Parti si impegnano, durante il periodo di validità della presente Convenzione, a mantenere e a far mantenere da parte di tutti i dipendenti, collaboratori ed aventi causa nonché di altri soggetti terzi coinvolti, la massima riservatezza sulle informazioni e i dati inerenti all'attività svolta in esecuzione la presente Convenzione. Gli obblighi di cui sopra non si estendono alle informazioni che fossero già di pubblico dominio al momento della sottoscrizione della presente Convenzione o che lo divenissero successivamente per ordine delle Autorità competenti.

ART. 17 Sono previste le attività divulgative dei risultati delle attività da svolgere congiuntamente.

ART. 18 Le Parti si impegnano reciprocamente al pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali vigenti nella esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione e a tenersi reciprocamente manlevate ed indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei confronti di una parte dagli interessati e/o qualsiasi altro soggetto a seguito di eventuali inosservanze di dette norme da parte dell'altra.

Roma, 1 marzo 2019

MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Scoppola



FONDAZIONE
BENETTON
IL PRESIDENTE
Luciano Benetton



FONDAZIONE BENETTON
Via Cornarotta, 7-9 - 31100 TREVISO
Tel. 0422/5121 - Fax 0422/579483
Codice Fiscale: 01236810261